



# **COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO**

Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE

tel. 0332/47.67.80 - fax 47.43.73 - P.IVA e C. f. 95067540120

**Valceresio**



**Valganna  
Valmarchirolo**

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Dpr 160/2010**

**Periodo 2023-2035**

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina le modalità di gestione associata, tra la Comunità Montana del Piambello ed i Comuni di cui al comma 4. del presente articolo, delle funzioni di competenza dello sportello unico per le attività produttive (di seguito definito con l'acronimo "Suap") di cui agli articoli 23 e 24 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, all'articolo 38 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 (di seguito definito "decreto legge") ed al DPR 7 settembre 2010 n. 160, rubricato "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" ("di seguito definito "regolamento"). I Comuni elencati al successivo comma 4. delegano la gestione del servizio Suap alla Comunità Montana del Piambello che svolge pertanto le funzioni di capofila della gestione associata. Le modalità operative della gestione del servizio sono definite da un apposito regolamento approvato esclusivamente dalla Comunità Montana e trasmesso per conoscenza ai Comuni al quale gli enti associati dovranno conseguentemente uniformarsi.
2. L'ambito territoriale per l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione associata coincide con il territorio dei Comuni aderenti alla convenzione e di quelli ulteriori che vi aderiscano. Ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile le parti convengono che l'adesione al servizio di ulteriori Comuni appartenenti alla Comunità Montana avvenga unilateralmente da parte del comune interessato, mediante deliberazione consiliare approvativa della presente convenzione da comunicarsi nel più breve tempo possibile agli altri contraenti. La data di decorrenza iniziale delle nuove adesioni verrà definita di concerto con la Comunità Montana in ragione delle necessità organizzative conseguenti al passaggio della gestione da un ente all'altro, mentre la data finale coincide sempre con la data di termine della vigenza della convenzione.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, sono attività produttive quelle esercitate dai prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e quelle esercitate per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi. Restano escluse dall'oggetto della presente convenzione le attività indicate all'articolo 2, quarto comma, del regolamento.
4. Comuni aderenti alla convenzione sono:

....  
....  
....

## **Articolo 2 - Attivazione dello Sportello Telematico Suap**

1. Alla data di sottoscrizione della presente convenzione lo sportello telematico risulta già attivo e conforme alle disposizioni del DPR 160/2010, nonché accreditato presso il Ministero dello Sviluppo Economico per i Comuni già aderenti alla precedente convenzione con scadenza 31.12.2022. Per le nuove adesioni di Comuni con precedente accreditamento o per i Comuni che non dovessero rinnovare l'adesione o recedere ai sensi del successivo art. 10, l'onere di provvedere alle modifiche dei dati di accreditamento è a carico degli stessi.
2. I Comuni collaborano con la Comunità Montana nell'effettuazione delle attività di cui al comma precedente, fornendo alla stessa tempestivamente tutte le informazioni e i documenti necessari ai sensi dell'allegato tecnico al regolamento e mettendo a disposizione, se necessario, adeguate risorse umane che permettano il trasferimento anche informatico alla Comunità Montana di tali informazioni e documenti.

### **Articolo 3 - Gestione del Suap**

1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2023 e termina il 31.12.2035.
2. I Comuni collaborano con la Comunità Montana nell'effettuazione delle attività di cui al comma precedente, orientando gli utenti del Suap con opportune informazioni e fornendo tempestivamente al Suap dati, notizie, documenti, atti e quant'altro si renda necessario per il corretto svolgimento del servizio.

### **Articolo 4 - Marketing territoriale**

1. Con modalità dirette o mediante l'attività di partenariato pubblico-pubblico o pubblico-privato, è effettuata attività di marketing del territorio. Inoltre sul sito istituzionale della Comunità Montana è presente la sezione denominata "Territorio e Turismo" volta a far conoscere storia, tradizioni, e fornire informazioni circa le potenzialità economiche-produttive offerte dallo stesso.
2. Ulteriori attività di marketing territoriale, su consenso di tutti gli aderenti, possono essere avviate nel corso della durata della convenzione.
3. Le funzioni di cui ai commi precedenti sono puramente accessorie a quelle di cui all'articolo 3 e comportano la mera promozione del territorio dei Comuni, esclusa ogni competenza amministrativa che si espliciti mediante l'emanazione di provvedimenti formali.

### **Articolo 5 - Struttura del Suap-Collaborazioni**

1. La Comunità Montana esercita le funzioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legge, dal regolamento DPR 160/2010, mediante la propria struttura organizzativa facente capo all'Are Tecnico Manutentiva e Patrimonio che costituisce pertanto l'ufficio unico per la gestione del servizio.
2. Le parti concordano nel ritenere insufficiente, ai fini della gestione dello sportello unico, la dotazione organica della Comunità Montana e pertanto concordano sulla necessità di disporre di figure e professionalità specifiche aggiuntive i cui costi sono a carico dei Comuni aderenti nei limiti di quanto previsto al successivo art. 8 comma 6.
3. Pertanto la Comunità Montana è autorizzata a dar corso alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato e/o collaborazione, allo scopo di:
  - a. dar corso agli adempimenti di cui alla presente convenzione;
  - b. assicurare il collegamento tra le attività svolte dal Suap e quelle relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata al momento della stipulazione della presente convenzione dall'articolo 9 del d.l. 7/07 convertito nella legge 40/07;
  - c. rendere effettivamente efficaci le disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, del regolamento in tema di informazione;
  - d. assicurare la trasmissione di cui all'articolo 5, comma secondo, del regolamento della segnalazione certificata di inizio attività al Suap;
  - e. favorire ogni più ampia diffusione delle informazioni concernenti il Suap;

- f. dar corso a quant'altro possa rendere il servizio più efficace ed efficiente;
  - g. provvedere, qualora necessario, alla stipula con la Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Varese, a nome proprio e dei Comuni aderenti alla presente convenzione, uno o più accordi operativi.
4. La Comunità Montana può stipulare ulteriori accordi con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati esercenti funzioni pubbliche, allo scopo di garantire o rendere più efficiente lo svolgimento del servizio.

#### **Articolo 6 - Obblighi delle parti**

1. Oltre a quanto previsto negli ulteriori articoli della presente convenzione, alla Comunità Montana è fatto obbligo di informare periodicamente i Comuni aderenti circa l'attività servizio e trasmettere al comune rispettivamente interessato per territorio il provvedimento finale rilasciato a ciascun operatore.
2. Oltre a quanto previsto negli ulteriori articoli della presente convenzione ai Comuni è fatto obbligo di :
  - a) nominare un proprio referente attraverso il quale fornire alla Comunità Montana tutte le informazioni e gli atti necessari per il funzionamento dello sportello unico sia in fase di avviamento dello stesso che a servizio attivato;
  - b) fatta salva ogni valutazione discrezionale di carattere politico-gestionale, assumere entro i termini previsti dalla normativa vigente tutti gli atti di propria rispettiva competenza di cui all'articolo 8 del regolamento, allo scopo di garantire il raccordo tra l'attività del Suap e gli strumenti urbanistici;
  - c) partecipare al riparto dei costi con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 della presente convenzione.
3. A tutte le parti firmatarie della presente convenzione spetta darne piena esecuzione, secondo i principi dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione nonché della buona fede nei rapporti reciproci e verso i terzi.

#### **Articolo 7 - Costi di sviluppo ed investimento**

1. Alla data di sottoscrizione della presente convenzione, lo Sportello, in forza delle attività svolte nelle precedenti gestioni dal 2010 al 2022, è già attivo e conforme alle disposizioni del DPR 160/2010, nonché già dotato delle necessarie tecnologie di base per operare in modalità telematica. In ragione del probabile o necessario sviluppo tecnologico o per migliorare o potenziare le dotazioni o i servizi all'utenza, con il consenso di tutti gli aderenti, è possibile procedere ad effettuare spese straordinarie di investimento o necessarie per la continuità operativa (diverse da quelle di gestione di cui al successivo art. 8). Tali spese sono ripartite a carico degli aderenti per il 30% in parti uguali, 30% in base al numero degli abitanti e per il restante 40% in base al numero delle pratiche generate nell'anno precedente a quello nel quale è deliberata la spesa.
2. I Comuni che aderiscano alla presente convenzione successivamente all'attivazione, partecipano al riparto dei costi con le medesime modalità di cui al comma precedente. Gli importi eventualmente già addebitati agli altri Comuni sono sottoposti a conguaglio con il primo riparto di cui all'articolo 8. della presente convenzione.

3. I costi di cui al presente articolo consistono in tutte le spese vive assunte dalla Comunità Montana per dar luogo a tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 2.

#### **Articolo 8 - Costi di gestione e diritti amministrativi**

1. I costi della gestione di cui all'articolo 3 della presente convenzione sono ripartiti tra gli utenti e i Comuni, in una misura tendenziale 30%(utenti)-70%(Comuni).
2. La partecipazione ai costi da parte degli utenti avviene mediante il trattenimento a sé da parte della Comunità Montana, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4, comma 14 del regolamento, dei diritti amministrativi previsti dal comma 13 dello stesso articolo. I diritti saranno conteggiati a scomputo della quota di partecipazione alle spese del comune cui la pratica che ha originato l'introito proviene. La competenza a stabilire l'importo dei diritti è della Comunità Montana.
3. Il riparto della quota a carico dei Comuni avviene per il 25% mediante quote proporzionali al numero dei cittadini residenti in ciascun comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto e per il 75 % mediante quote proporzionali al numero di pratiche relative al territorio di ciascun comune, presentate nell'anno precedente a quello del riparto.
4. Nel caso in cui, a causa della mancata o carente presentazione di pratiche da parte degli utenti, la quota del 30% posta a loro carico non sia stata coperta o lo sia stata solo parzialmente, quanto non coperto è ripartito tra i Comuni mediante quote proporzionali al numero di pratiche relative al territorio di ciascun comune nell'anno precedente a quello del riparto. Nel caso in cui tali proventi siano stati invece superiori alla suddetta quota del 30 %, saranno conteggiati a storno della rispettiva quota di partecipazione alle spese fino all'azzeramento della stessa, e se ulteriormente accedenti verranno ristornate al comune.
5. I costi di cui al presente articolo consistono in tutte le spese vive assunte dalla Comunità Montana per dar luogo a tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 2, dal costo del personale impiegato, e da una maggiorazione pari al 8% per spese generali, calcolata sulla previsione costi (rilevata in sede di bilancio di previsione).
6. Le spese di personale relative a quanto indicato all'art. 5, comma 2, e consistenti nel limite di imputabilità delle stesse ai Comuni aderenti al servizio sono fissate in misura uguale alla spesa assestata a tale scopo nell'anno 2022 nel bilancio della Comunità Montana, incrementabile fino ad un massimo del 50% senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte dei Comuni aderenti.

#### **Articolo 9 – Modalità di rendiconto delle spese sostenute**

1. I Comuni convenzionati devono iscrivere nel bilancio d'esercizio di ciascun anno la quota di rimborso dovuta per le spese sostenute dalla Comunità Montana.
2. Le quote annuali dovute da ciascun comune saranno determinate dalla Comunità Montana entro il primo semestre dell'anno successivo a quello cui il riparto si riferisce. I comuni provvedo a versare la loro quota entro 120 giorni dal ricevimento del riparto.

#### **Articolo – 10 Durata-Recesso**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la presente convenzione ha durata dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2035.

2. Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione dandone un preavviso di almeno 1 anno fatta salva la corresponsione della quota di eventuali spese pluriennali già assunte per le quali non si possa di fatto procedere a riduzione in quota parte.
3. La Comunità Montana può recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno 1 anno.

Letto, firmato e sottoscritto

.....